

Delibera n. 484/11/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società NGI S.p.A. per la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 96/07/CONS per non aver pubblicato sul sito aziendale il dettaglio delle offerte
(Proc. Sanz. N. 21/11/DIT)

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 13 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 21/11/DIT del 1 giugno 2011, notificato alla parte in data 7 giugno 2011, con il quale veniva contestata alla società NGI S.p.A. (di seguito, NGI) la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 96/07/CONS, in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver pubblicato sul sito aziendale il dettaglio delle offerte vigenti e per non aver trasmesso i relativi dati all'indirizzo dell'Autorità pianitariiffari@agcom.it;

VISTA la nota del 29 giugno 2011 (prot. n. 33470 del 30 giugno 2011) con la quale la società interessata ha prodotto una proposta preliminare di impegni, seguita da quella definitiva del 1 agosto 2011 (prot. n. 41538 dell'8 agosto 2011);

VISTA la nota dell'8 settembre 2011 con la quale è stata comunicata alla Società l'inammissibilità della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 21/11/DIT;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società NGI S.p.A.

In merito ai fatti oggetto di contestazione la Società non ha prodotto alcuna memoria difensiva; pur tuttavia, sia nella bozza preliminare di impegni che nella successiva proposta definitiva, ha dichiarato di aver provveduto a pubblicare sul sito aziendale un prospetto dettagliato di tutte le tariffe collegate alle offerte commerciali attualmente vigenti. La Società, altresì, ha dato atto di aver cessato la condotta omissiva contestata in virtù della sopracitata pubblicazione.

II. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce della documentazione acquisita nel corso del procedimento non può che essere confermata la violazione contestata in sede di avvio del presente procedimento. In particolare l'Autorità ha eccepito nei confronti della NGI S.p.A. la mancata pubblicazione sul sito aziendale delle offerte dettagliate secondo le prescrizioni contenute nella delibera n. 96/07/CONS, nonché ha contestato l'omessa comunicazione all'Autorità del prospetto delle tariffe per la pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale dell'amministrazione.

In tal senso la Società pur avendo provveduto, a seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 21/11/DIT, alla pubblicazione sul portale di NGI dell'elenco relativo alle offerte commerciali vigenti, non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla condotta omissiva che il gestore ha assunto dall'entrata in vigore della delibera n. 96/07/CONS sino all'avvio del procedimento sanzionatorio.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, avendo accertato che la società NGI S.p.A., come meglio precisato in motivazione, non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla violazione contestata in sede di avvio del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata pubblicazione sul sito aziendale del dettaglio delle tariffe ha comportato una carenza di trasparenza e pubblicità e, conseguentemente, una scarsa informativa per i consumatori. Tale condotta ha implicato, tra l'altro, la non inclusione della NGI nell'elenco contenuto nel sito istituzionale dell'Autorità nella pagina riservata alla "Tutela dell'utenza e condizioni economiche di offerta" determinando, in tal modo, un ulteriore danno in termini di trasparenza tariffaria e informativa agli utenti;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, va tenuto conto che la Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio ha provveduto a pubblicare tutte le informazioni di dettaglio prescritte dalla delibera n. 96/07/CONS. Tuttavia, non risulta che abbia provveduto ad inviare le predette informazioni all'indirizzo pianitariffari@agcom.it (articolo 3, comma 4, delibera n. 96/07/CONS);

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società NGI S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la puntuale e corretta applicazione della normativa in materia di trasparenza tariffaria e tutela degli utenti;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società NGI S.p.A., con sede in Via Darwin, n. 85 - 20019 Settimo Milanese, di pagare la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società NGI S.p.A. ad inviare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutte le informazioni di dettaglio relative alle offerte vigenti all'indirizzo dell'Autorità pianitariffari@agcom.it, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4, della delibera n. 96/07/CONS;

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 484/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 484/11/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it

Roma, 13 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola